

ENTE PARCO “PANEVEGGIO – PALE DI SAN MARTINO”

Provincia autonoma di Trento

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia autonoma di Trento

N. Rep.

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DIRETTA DI AREE A PARCHEGGIO, SOGGETTE A TARIFFA, SITE IN

LOCALITA' VAL CANALI, VAL VENEGIA E CALAITA

PER IL PERIODO 22 GIUGNO 2023-30 SETTEMBRE 2025.

Tra i Signori:

- Valerio Zanotti, nato a omissis, il omissis e domiciliato per la carica in Primiero San Martino di Castrozza, presso la sede dell'Ente Parco "Paneveggio - Pale di San Martino", Località Castelpietra 2, codice fiscale n. 90004590221, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di presidente pro tempore in conformità alla deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente Parco n. del che ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

- Daniele Depaoli, nato a omissis (XX) il omissis, e domiciliato per la carica in Primiero San Martino di Castrozza, Via Fiume 10 – Fiera di Primiero in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, codice fiscale 02401890229, in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza n. 172 del 22.06.2023 che ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

premesse e considerato che

- le aree territoriali del Comune di Primiero San Martino di Castrozza definite della Val Venegia e di Calaita ricadono interamente nel territorio del Parco naturale “Paneveggio – Pale di San Martino”, mentre l’area territoriale definita della Val Canali ricade per gran parte nel territorio dello stesso Parco;

- nelle immediate vicinanze del complesso fondiario ed edificiale costituito dall’alpeggio di Malga Venegia, individuato dalla p.fond. 44/4, in c.c. Tonadico II, di proprietà del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, è attualmente situata un’area destinata a c_m359-Comune Primiero S.Martino di C.-15/06/2023-0010691 A - Allegato Utente 3 (A03) parcheggio per autovetture, funzionale sia agli usi della Malga medesima, sia quale punto di partenza per escursioni nella zona, di alto valore ed interesse turistico;

- in località Calaita, nell’ambito del complesso fondiario ed edificiale costituito dall’alpeggio di Malga Doch, individuato tra le altre dalle p. fond. 2292/1 e 2292/4 in c.c. Siror, sono state realizzate negli scorsi anni dal Parco tre aree per il parcheggio di autovetture;

- nelle particelle fondiarie situate nell’area della Val Canali individuate ai numeri 1983/1, 1983/4, 1984/4, 1988, 1989, 1355/12, in c.c. Tonadico I, di proprietà del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, sono attualmente situate varie aree destinate a parcheggio per autovetture;

- l’Ente Parco “Paneveggio – Pale di San Martino” ha predisposto un proprio Piano della mobilità sostenibile del parco, nell’ambito del quale è prevista la istituzione di una tariffa per la fruizione del servizio di sosta presso le aree a parcheggio appena sopra citate in premesse, finalizzata a favorire da parte degli utenti un uso più consapevole del mezzo privato e a favore dell’utilizzazione del mezzo di trasporto pubblico;

- ai sensi dell'articolo 47 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, la Giunta Esecutiva dell'Ente Parco "Paneveggio – Pale di San Martino" può stipulare apposite convenzioni con gli Enti o Soggetti proprietari delle aree di sosta e parcheggio interne al parco, per la gestione e l'esercizio delle medesime, istituendo per la prestazione dei servizi connessi la applicazione di tariffe al pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia amministrativa, commerciale e fiscale;
- le Amministrazioni comunali di Transacqua e Tonadico, ora ricomprese nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, e l'Ente Parco "Paneveggio – Pale di San Martino" hanno a suo tempo concordato, in via preliminare, un apposito accordo amministrativo in base al quale è stata concessa all'Ente Parco "Paneveggio – Pale di San Martino" la gestione delle aree della Val Venegia e della Val Canali, unitamente all'autorizzazione alla riscossione di una tariffa imposta all'utenza del servizio di parcheggio;
- a decorrere dall'anno 2018 analogo sistema di gestione di area a parcheggio soggetto a tariffa è stato esteso anche per la gestione dei parcheggi nell'area località Calaita – Malga Doch;
- ad avvenuta scadenza del precedente accordo amministrativo stipulato tra le Parti per il periodo 2018-2022, le Parti medesime condividono ora la reciproca volontà di addivenire ad un nuovo accordo convenzionale, che disciplini la gestione delle aree a parcheggio qui citate in premesse per il prossimo periodo 22 giugno 2023-30 settembre 2025;
- l'articolo 16 bis della L.P. n. 23/1992 prevede la possibilità, tra le forme di collaborazione fra istituzioni, che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- lo strumento della convenzione si presta pertanto a garantire il perseguimento delle finalità sopra evidenziate, in quanto permette alle Amministrazioni interessate di definire un insieme di azioni integrate e coordinate, nel rispetto delle competenze proprie a ciascuna;
- con tale strumento convenzionale, le Amministrazioni possono organizzare una programmazione complessiva di intervento, anche a medio termine, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e garantendo inoltre - avvalendosi delle forme di controllo sulla attuazione dell'atto - il perseguimento di interventi omogenei e coerenti con i propri strumenti programmatori e di indirizzo nel settore di interesse;
- la presente convenzione è stata adottata in forma di schema da parte dell'organo decisionale competente di ciascuna delle Parti sottoscrittrici del medesimo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la documentazione antimafia non è richiesta;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1

(Oggetto e finalità della convenzione)

1. Le premesse al presente atto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza (di seguito denominato Comune) affida a titolo gratuito all'Ente Parco "Paneveggio – Pale di San Martino" (di seguito denominato Ente Parco), che accetta, l'esercizio della gestione delle aree adibite a parcheggio evidenziate nell'allegata planimetria e situate in località Val Canali, in c.c. Tonadico I, ricadenti in p.fond. 1983/1, 1983/4, 1984/4, 1988, 1989, 1355/12, in c.c. Tonadico I, di proprietà del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, nonché dell'area adibita a parcheggio evidenziata nell'allegata planimetria e situata in località Val Venegia, in c.c. Tonadico II, ricadente per intero

in p.fond. 44/4, nonché infine delle tre aree adibite a parcheggio in località Calaita – Malga Doch, evidenziate nell'allegata planimetria e situate nelle p. fond. 2292/1 e 2292/4 in c.c. Siror, tutte di proprietà del Comune medesimo, secondo le norme e le condizioni della presente convenzione.

3. Le aree a parcheggio di cui al comma 2 si intendono individuate nei termini evidenziati di cui all'allegato estratto cartografico.

4. La presente convenzione disciplina la gestione di servizi con modalità prestabilite ed ha una vigenza temporanea, ricompresa nel periodo triennale 22 giugno 2023 – 30 settembre 2025 e, in ciascun esercizio detto, per il periodo dal 22 giugno al 30 settembre.

5. Le parti si impegnano reciprocamente a procedere alla eventuale reiterazione di analogo rapporto di collaborazione per gli esercizi successivi.

ART. 2

(Gestione dell'area)

1. L'Ente Parco assume in proprio la manutenzione ordinaria delle aree a parcheggio per i periodi infra-annuali di cui al precedente articolo 1, comma 4.

2. Sarà altresì obbligo dell'Ente Parco garantire la costante pulizia delle aree destinate a parcheggio, l'eventuale sfalcio dell'erba, la predisposizione e l'installazione, senza necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni, di tutta la segnaletica, a norma delle vigenti disposizioni in materia, atta a disciplinare il servizio ed informare gli utenti della dislocazione della area di sosta con indicazione dell'orario e delle tariffe.

ART. 3

(Gestione del servizio di sosta degli autoveicoli)

1. Per la sosta e il parcheggio dei veicoli motorizzati all'interno delle aree di cui al precedente articolo 1, nel periodo di vigenza della presente convenzione, l'Ente Parco istituisce il pagamento di tariffe – corrispettivi.

2. Nel rispetto della normativa vigente, le tariffe di cui al precedente comma 1 sono definite annualmente con provvedimento della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco e comunicate al Comune, per la acquisizione della condivisione sulle stesse.

3. La applicazione delle tariffe di parcheggio all'utenza, come anche la riscossione delle stesse sono esercitate dall'Ente Parco, a propria diretta cura e responsabilità e/o per il tramite di società terza a ciò autorizzata, nel rispetto della normativa fiscale in materia.

4. I corrispettivi monetari derivanti dalla applicazione delle tariffe di cui al precedente comma 3 sono introitati direttamente dall'Ente Parco nell'ambito del proprio bilancio di gestione e sono utilizzati per la copertura delle spese inerenti la gestione del servizio oggetto della presente convenzione e delle attività e dei servizi connessi alla medesima, nell'ambito delle quali rientra anche l'istituzione di servizi di trasporto pubblico alternativi nella stagione estiva su tratte di collegamento di località del parco ad alta valenza turistica e interessate da flussi veicolari importanti.

5. La vigilanza sul corretto uso dei parcheggi da parte degli utenti è effettuata dai soggetti in tal senso autorizzati secondo la normativa vigente.

6. Le modalità tecniche e finanziarie di svolgimento del servizio di cui al precedente comma 1 potranno formare oggetto di separato accordo tra le parti per gli esercizi successivi al corrente, senza necessità di apportare modifiche al presente atto convenzionale.

ART. 4

(Ulteriori disposizioni attuative)

1. Il Comune si impegna ad assumere gli eventuali provvedimenti di propria competenza ritenuti necessari per meglio disciplinare il servizio di parcheggio secondo quanto stabilito nel presente atto.
2. L'Ente Parco, alla fine di ogni esercizio, invia al Comune un rendiconto della gestione delle aree di sosta indicando gli introiti conseguiti e l'utilizzo delle somme incassate. L'utilizzo dell'eventuale avanzo dovrà essere concordato con il Comune.
3. Eventuali marginali modifiche organizzative volte al miglioramento dei servizi potranno essere apportate previo accordo tra l'Ente Parco e il Comune.
4. Tutte le spese derivanti dalla presente convenzione sono a carico dell'Ente Parco.

ART. 5

(Risoluzione delle controversie e disposizioni fiscali)

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente Accordo sarà competente il foro di Trento.
2. Agli effetti fiscali il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, art. 4 e della Tabella, art. 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte I allegata al DPR 642/1972 nella misura vigente al momento della stipula. L'assolvimento di tale imposta viene assunto in capo all'Ente Parco.
4. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 6

(Spese e rinvio ad altre norme)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno riferimento alla normativa vigente applicabile in materia.

ENTE PARCO
"PANEVEGGIO – PALE DI SAN MARTINO"

IL PRESIDENTE
Valerio Zanotti

COMUNE DI PRIMIERO SAN
MARTINO DI CASTROZZA

IL SINDACO
Daniele Depaoli